



DELIBERAZIONE n.62/2017/PRSP

Repubblica Italiana
la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 9 febbraio 2017

composta dai magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere, relatore
dott. Luigi Di Marco	Primo Referendario

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.13/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2014, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Rionero Sannitico** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n.61988785 del 30 gennaio 2017, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.3/PRES/2017 del 30 gennaio u.s. di convocazione della Sezione per il 9 febbraio 2017, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

Presente, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio Finanziario, Sig. Egidio Di Franco privo di delega.

FATTO

Con Deliberazione n.13/2015/SEZAUT/INPR del 9 marzo 2015 la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014. Con nota n.0001836-07/09/2015-SC_MOL-T79-P, questa Sezione ha formulato la richiesta del questionario sul rendiconto 2014 (e della relativa relazione) all'organo di revisione del **Comune di Rionero Sannitico (IS)** informandolo dell'apertura della fase di compilazione attraverso il sistema S.I.Q.U.E.L. L'organo di revisione ha trasmesso il questionario sul rendiconto 2014, acquisito, in una prima versione, al prot.2559-14/11/2015_MOL-T79S-A e successivamente riacquisito, in seconda versione, al prot.2672-24/11/2015-SC_MOL-T79S-A, unitamente alla delibera di Giunta per il riaccertamento straordinario dei residui ed i prospetti di cui agli allegati 5/1 e 5/2 per la determinazione del fono pluriennale vincolato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Il bilancio di previsione risulta approvato il 29 settembre 2014. Con nota prot.1985 del 19 ottobre 2016 sono state inviate specifiche richieste istruttorie all'Ente, che, con atti presi in carico il 17 novembre 2016, prot.2213, ha fornito i propri riscontri. Dalla verifica del questionario, degli atti acquisiti dalla Sezione e delle risposte pervenute alla richiesta di chiarimenti istruttori è risultata tuttavia permanere una serie di irregolarità che integrano un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria. La questione è stata, quindi, deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell'art.148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con convocazione nell'odierna udienza pubblica (nota Cdc n.472 del 30 gennaio u.s.).

DIRITTO

Il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la natura del controllo esercitato ai sensi della disciplina recata dall'art.1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'ente locale controllato.

La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell'ambito di un più vasto genus dei controlli aventi finalità "collaborativa" o "ausiliare", secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza n.29/1995 e recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla Corte Costituzionale.

Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte

Costituzionale con la pronuncia n.417/2005, e può considerarsi "aggiuntivo" ed "obbligatorio" rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003 (cosiddetta legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori.

Il carattere collaborativo del controllo protesico a stimolare i comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni dell'art.148bis del TUEL in base al quale nell'ambito della verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali: "l'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio". L'esercizio del potere di controllo di competenza della Corte dei conti può condurre all'adozione di specifiche pronunce rivolte all'ente locale nelle ipotesi di costatate irregolarità tali da minacciare gli equilibri finanziari o da compromettere il perseguimento della sana gestione finanziaria.

All'odierna adunanza pubblica, il rappresentante dell'Ente ha, peraltro, fatto presente che il Commissario Straordinario di Liquidazione ha dichiarato chiusa la fase di dissesto in cui si trovava il Comune,

lasciando tuttavia in essere una sofferenza di circa 500.000 euro. La situazione risulta documentata da una nota dell'Organo di revisione (priva di data e protocollo) depositata in atti ed acquisita al prot. Cdc n.594 del 9 febbraio 2017.

Ciò premesso, esaminate anche le controdeduzioni del Comune, inviate alla Sezione con nota prot. n.735 dell'8 febbraio 2017 (acquisita, in pari data, al protocollo Cdc n.585) e l'ulteriore documentazione a corredo, il Collegio rileva che continuano tuttora a sussistere le seguenti criticità.

1. Ritardata approvazione del rendiconto. Il rendiconto 2014 risulta approvato il 16 maggio 2015, oltre il termine di legge. Al riguardo il Collegio ritiene opportuno rammentare che la mancata approvazione del rendiconto nel termine legale integra un comportamento non immune da aspetti di irregolarità finanziario-contabili. Si aggiunga che il termine fissato al 30 aprile costituisce solo un termine finale, rimanendo impregiudicata la possibilità di anticipare l'adempimento in questione in relazione ai vantaggi che da un sollecito adempimento di tale obbligo possono discendere per l'Amministrazione. Viceversa la non tempestiva approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano la materia. Al riguardo non appare superfluo ricordare come attraverso la presentazione del rendiconto, l'ente locale dimostra il profilo di c.d. "accountability" raggiunto, vale a dire degli aspetti di responsabilizzazione e di capacità di rendere il conto della propria attività. Si rammenta, inoltre, che tra i suoi possibili effetti negativi la mancata approvazione determina, fino all'adempimento, la condizione di ente strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (cfr art.243, co. 6 lett. b T.U.E.L.) e principio contabile n.3 per gli enti locali). Va altresì

richiamata l'attenzione dell'ente sulla integrazione introdotta dal legislatore all'art.227 TUEL (art.3 comma 1, lettera L del d.l. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2012) che ha esteso, nel caso di ritardata approvazione del rendiconto, la stessa procedura di cui al comma 2, dell'art.141 TUEL prevista per il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione.

2. Flussi di cassa parte corrente negativi (per € 48.531,08) e anticipazioni di liquidità. La negatività dei flussi di cassa per parte corrente scaturisce dalla spesa corrente allargata (tit.I + quota mutui) che è pari ad € 953.906,95 rispetto alle entrate correnti, ammontanti ad € 905.375,87. Al riguardo si evidenzia che flussi di cassa negativi sono indice di uno squilibrio, che dovrebbe trovare al più presto soluzione già nel corso della gestione piuttosto che a consuntivo. A conferma delle difficoltà di cassa sopra rilevate, nel 2014 il Comune ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti € 600.000,00 quale anticipazione di liquidità, peraltro regolarmente iscritta in bilancio. L'Ente ha precisato che l'anticipazione è stata concessa ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 e si riferisce allo sblocco dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili. Al riguardo si ribadisce, come già affermato da questa Sezione nella deliberazione n.143/2015/PRSP, che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine a cui l'Ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Tuttavia, il pur legittimo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche nell'ipotesi in cui non si superi il limite previsto dall'art.222 del TUEL e cioè i tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli, è comunque sintomo di uno

stato di precarietà degli equilibri finanziari derivante dalla difficoltà (rispetto all'andamento delle spese) con cui è gestita la fase della riscossione delle entrate; ovvero dall'esistenza tra gli accertamenti di competenza e/o tra i residui attivi, di crediti insussistenti e/o di dubbia o difficile esazione che devono essere oggetto di attenta verifica in sede di riaccertamento. Ciò premesso, è necessario che l'Amministrazione proceda all'analisi e al monitoraggio delle cause che possono determinare squilibri nella gestione di cassa, individuando l'origine degli scompensi prodottisi sia con riferimento alla gestione di competenza che alla gestione dei residui onde evitare, per il futuro, il ripetersi delle crisi di liquidità

3. Saldo tra residui attivi e passivi negativo. Il saldo algebrico tra i residui attivi e passivi, inoltre, è negativo per € 903.507,80; situazione a cui si fa fronte solo con il cospicuo fondo cassa finale, pari ad € 906.944,02. Anche in questo caso il Collegio non può non richiamare l'attenzione dell'Ente sulla circostanza che un risultato negativo, ancorché si sia trovata una successiva copertura, è comunque indice di uno squilibrio gestionale che rende necessari l'adozione di adeguati provvedimenti per raggiungere nell'arco temporale più breve il pareggio; pareggio che, come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali, è un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'Ente.

4. Recupero evasione tributaria e contributi per permesso di costruire. Per quanto concerne la mancata compilazione delle tabelle relative al recupero evasione ed i contributi per permessi di costruire, l'Ente non ha fornito i dati richiesti. Al riguardo si evidenzia che tale carenza di dati, non giustificata dal Comune, non solo rischia di assumere i connotati di una scarsa collaborazione da parte dell'Ente, ma soprattutto non ha consentito alla Sezione di effettuare

un'adeguata analisi sull'efficacia della lotta all'evasione e sulle capacità di recupero dell'Ente. Si osserva al riguardo che l'imputazione direttamente nei capitoli delle singole imposte, oltre che poco corretta dovrebbe risultare anche disagiata per lo stesso Comune che in tal modo non ha contezza delle specifiche riscossioni.

5. Elevata eliminazione di stanziamenti. Dal sistema Sirtel è stato accertato che per quanto riguarda l'IMU su stanziamenti di competenza per € 197.132,20 ne vengono eliminati ben € 32.554,63 (16,51%), mentre per quanto riguarda gli stanziamenti in conto residui relativi alla TARSU vengono cancellati € 10.000,00 su € 15.000,00 (pari al 66,67%) e per proventi servizi comunali diversi la cancellazione è del 50%; il canone per impianti eolici, stanziato in conto competenza per € 15.000 viene invece eliminato completamente. Al riguardo il Comune ha fatto presente che i residui attivi relativi all'IMU sono stati prudentemente cancellati nella parte eccedente l'effettivo incasso dell'imposta risultante al 31 dicembre, mentre il canone relativo agli impianti eolici si riferisce in realtà ad un "canone di concessione per impianti di metanizzazione", che non è stato realizzato nel corso dell'anno e pertanto non è stato nemmeno accertato. Al riguardo il Collegio, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, ritiene solo parzialmente superata la criticità (soprattutto per quanto riguarda la cancellazione dell'IMU) e si riserva di monitorare tale situazione in occasione dei controlli sui successivi rendiconti.

6. Mancato deposito del prospetto relativo alle spese rappresentanza, seppur negativo. Si conferma che l'Ente non ha provveduto alla presentazione del prospetto spese di rappresentanza, seppur negativo, contravvenendo ad una precisa disposizione di legge.

7. Errata iscrizione di poste di bilancio sotto la voce "altre per

servizi in conto terzi. Come già emerso in istruttoria continuano a sussistere spese che non sono propriamente identificabili in tale fattispecie, Infatti i "buoni contributo per ricostruzione post sisma" (€ 220.786,28) dovrebbero essere inseriti negli appositi capitoli di entrata e spesa. Inoltre, anche l'introito di somme provenienti dalla gestione del Commissario di liquidazione per la chiusura del dissesto non avrebbe dovuto essere inserito tra le partite di giro, trattandosi di un saldo che riguarda tutta la gestione dell'Ente e non di specifica appartenenza delle poste contabili al titolo VI entrata e IV uscita. L'Ente in proposito ha precisato che si tratta di somme che sono state erroneamente versate sul Conto di tesoreria Comunale in luogo dello specifico conto del Commissario, la cui gestione, peraltro, è stata chiusa il 5 settembre 2013; data dalla quale il relativo capitolo di bilancio non viene più movimentato. Pur nel prendere atto di quanto sopra il Collegio non può che confermare l'irregolarità rilevata raccomandando al Comune, per il futuro, maggiore attenzione all'inserimento tra i servizi per conto terzi delle sole entrate che, per il semplice fatto della riscossione, facciano sorgere automaticamente per l'Ente locale l'impegno a pagare immediatamente la medesima somma ad un determinato creditore; ed, analogamente, delle spese che, per il solo fatto dell'avvenuto pagamento, facciano sorgere in favore dell'Ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della somma da un determinato debitore; esse andranno correttamente imputate, per intero, ai pertinenti capitoli con relativa distinzione tra entrate e spese in conto corrente o capitale in relazione alle distinte tipologie di entrate o spese.

8. Debiti fuori bilancio riconosciuti in ritardo, in misura minore rispetto agli importi risultanti dalle sentenze e senza indicazione dei mezzi di copertura. L'Ente riconosce debiti fuori

bilancio nel 2015 con due delibere di Consiglio per un totale di € 68.059,74 (rispettivamente per € 42.312,73 e € 25.724,01). Tuttavia il primo riconoscimento (del. 6/2015) presenta tre rilevanti criticità:

- 1) il totale riconosciuto per € 42.312,73 è composto da importi provenienti dal 2012 (a cui ha fatto seguito un decreto ingiuntivo del 2014) e da giudizi instaurati nel 2007 definiti con sentenza, spese legali e spese per il CTU liquidate dal Tribunale;
- 2) nella delibera non vengono indicati i mezzi di copertura, contrariamente alla normativa vigente in materia, così come non viene indicato se il pagamento sarà effettuato in un solo esercizio o dilazionato su tre (art.194, co. 2 del TUEL), compreso quello in corso (anno 2015), demandando ad altro atto (del. 20/2015) ogni riferimento alla copertura;
- 3) da quanto complessivamente riconosciuto, l'Ente stralcia € 10.054,68 da corrispondere quale compenso per il legale del comune nella causa che proviene dal 2007, senza nessuna motivazione, salvo poi – con la delibera n.20/2015 – indicare quale somma impegnata l'intero importo di 42 mila euro.

Si evidenzia in proposito che l'art.194 del TUEL obbliga gli enti locali al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo tempestivo, prevedendo anche che nella delibera di Consiglio comunale vengano indicati i mezzi di copertura del debito in modo puntuale e compiuto e non il mero rimando ad altri atti da parte della Giunta e/o del Responsabile Finanziario. Inoltre, le motivazioni addotte per giustificare il ritardo nel provvedere al riconoscimento dei debiti non sembrano congrue. Infatti, il ricorso ad una transazione rientra sicuramente tra le scelte che l'Ente può esercitare nell'ambito dei propri poteri di autonomia negoziale e gestionale, ma tale opzione è praticata, di norma, al fine di prevenire una controversia o di risolvere un

contenzioso in atto, non già dopo l'emissione delle sentenze. Peraltro, dal punto di vista contabile, il riconoscimento deve riguardare tutto l'importo oggetto della decisione ed eventuali transazioni successive all'atto deliberativo costituiscono delle economie rispetto al pagamento e non certo un minore impegno. Si precisa al riguardo che, prima dell'intervento di una sentenza, il riconoscimento può essere effettuato in virtù della lett. e) dell'art.194 del TUEL, ma, una volta notificato all'Ente il provvedimento giurisdizionale, il riconoscimento deve necessariamente essere fatto in base alla lett. a) del citato art.194 e di conseguenza per l'intero ammontare previsto dalla sentenza.

Nelle sue controdeduzioni il Comune fornisce chiarimenti in ordine alle criticità sopra rilevate. In particolare, la somma di € 42.313,73 si riferisce a contributi per l'emergenza neve del 2012 che la Regione non ha trasferito all'Ente, che è rimasto così esposto alle procedure esecutive attivate dalle ditte precettate per far fronte all'emergenza. Per quanto riguarda lo stralcio di € 10.054,68 si chiarisce che il Consiglio Comunale, nell'adozione della Delibera n.6/2015, "ha ritenuto opportuno non riconoscere l'importo di € 10.054,68 richiesta dal legale dell'Ente in quanto valutato troppo esoso in raffronto alla parcella di € 4.409,91 presentata dall'avvocato di parte vincitrice". Precisa, infine, il Comune che l'amministrazione comunale ha ritenuto di procedere al pagamento dei debiti nel corso degli esercizi finanziari 2015 e 2016. Ciò stante, ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni, pur chiarendo quanto è in concreto avvenuto, non valgono a superare i rilievi formulati, che pertanto sono da intendersi interamente confermati.

9. Estinzione parziale della massa passiva. Sulla base di quanto dichiarato nell'adunanza pubblica dal rappresentante dell'Ente e delle osservazioni dell'Organo di revisione depositate in atti, emerge una

forte situazione di squilibrio tuttora irrisolta. Infatti, il Commissario Straordinario risulta aver approvato il rendiconto della liquidazione con deliberazione n.35 del 5 settembre 2013. Tuttavia, dal rendiconto stilato dal Commissario, sul quale l'Organo di revisione ha espresso parere negativo, risulta una massa passiva ancora da estinguere, con i dovuti pagamenti ai creditori chirografari, pari ad € 545.961,68. Come dichiarato dal rappresentante del Comune tale ingente mole di debito determina il permanere di una situazione di dissesto finanziario che tuttavia non è stata formalizzata. Non risulta peraltro chiaro come la sopra descritta situazione, che sembra trovare un riscontro nel saldo negativo tra residui attivi e passivi di € 903.507,80 rilevato al punto 3 della presente deliberazione, si rapporti, a chiusura del rendiconto 2014, con il consistente fondo cassa finale di € 906.944,02. Il Collegio pertanto, nel rilevare tale ulteriore grave irregolarità, invita il Comune ad adottare le misure idonee a ristabilire gli equilibri finanziari, che si riserva di esaminare in occasione dei successivi controlli di bilancio.

La Sezione

P.Q.M.

in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2014 del **Comune di Rionero Sannitico**, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, segnala al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune interessato.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio
2017.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Giuseppe Imparato)

Il Presidente
(Cristina Zuccheretti)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 febbraio 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**